

(N. 1815)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1956 (V. Stampato n. 1897)*

**d' iniziativa del Deputato CECCHERINI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 22 DICEMBRE 1956

Concessione di un assegno *una tantum* ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Ai titolari di pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 ed ai loro superstiti è concesso in occasione delle Feste natalizie, un assegno *una tantum* pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione liquidata a norma del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

L'onere relativo alla concessione dell'assegno predetto è posto a carico del Fondo di integrazione istituito con l'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.